Comune di Loano

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 01.03.2021

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 30.12.2024

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27.10.2026

Indice

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Disposizioni generali
Art. 3 – Presupposto del canone
Art. 4 – Soggetto passivo
Art. 5 – Gestione del canone
Art. 6 – Commercio su aree pubbliche
Art. 7 – Occupazioni in aree di mercato
Art. 8 – Criteri per la determinazione della tariffa
Art. 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Art. 10 – Determinazione delle tariffe annuali
Art. 11 – Determinazione delle tariffe giornaliere
Art. 12 – Determinazione del canone
Art. 13 – Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
Art. 14 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
Art. 15 – Occupazioni in occasione di fiere
Art. 16 – Occupazioni del mercatino degli imprenditori agricoli
Art. 17 – Occupazione per commercio itinerante
Art. 18 – Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 19 – Sanzioni, indennità, accertamenti, riscossione coattiva
Art. 20 – Sospensione dell'attività di vendita
Art. 21 – Disposizioni finali

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Loano
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2
Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3
Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5
Gestione del canone

La gestione del canone può essere effettuata direttamente dall'ente o mediante affidamento a soggetto esterno secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
Per ogni aspetto riferito alla riscossione si applica il vigente Regolamento sulle entrate comunali.

Articolo 6
Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati, in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette nelle forme previste dal

vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mercati, delle fiere e del commercio su aree pubbliche.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente preposto al servizio competente con validità prevista dalle disposizioni di legge.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 viene disciplinato il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione.

Articolo 7
Occupazioni in aree di mercato

1. Sono considerate aree di mercato quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinata in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione ai sensi del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114.
Dette aree di mercato sono individuate con apposito atto deliberativo.
Per le occupazioni nelle aree di mercato la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con provvedimento di concessione rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dal D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia.

Ai fini del calcolo delle metrature soggette al pagamento del canone sono escluse le parti di occupazione realizzate con tende o simili poste a copertura di banchi in aree mercatali.

2. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle in cui l'area interessata risulti attrezzata (box, ect.) e sia sottratta all'uso pubblico in forma stabile.
Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato (box, etc.) con provvedimento di concessione rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche previste dal D. Lgs. n. 144/98 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia.

Articolo 8
Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) durata dell'occupazione **con riferimento alla concreta indisponibilità temporale complessiva dell'area individuata dall'amministrazione;**

Articolo 9
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 10
Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria per la zona 1. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 32,50 per cento rispetto alla 1a.
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11
Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 34,30 per cento rispetto alla 1a.
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 12
Determinazione del canone

1. **Si applicano le tariffe giornaliere intere, aumentate nella misura del 25 per cento, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.**
Il tempo effettivo in cui l'area del mercato settimanale è sottratta alla disponibilità della collettività, comprendendo anche le operazioni di sgombero e pulizia, come disposto da apposita segnaletica stradale, è individuato in apposita ordinanza dirigenziale, emanata a seguito della modifica del Regolamento per la disciplina dei mercati, delle fiere e del commercio su aree pubbliche in genere, attuata con deliberazione di C.C. n. 9 del 01/07/2025. Tale durata è individuata in ore 10,30. Il tempo effettivo in cui l'area delle fiere è sottratta alla disponibilità della collettività, comprendendo anche le operazioni di sgombero e pulizia, come disposto da apposita segnaletica stradale temporanea, è individuato nelle ordinanze dirigenziali emanate in occasione dell'evento. Tale durata è individuata in ore 16,00.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 13
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere e dalla normativa regionale di riferimento.

Articolo 14
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Art.15
Occupazioni in occasioni di fiere

1. **Sono considerate occupazioni in occasione di fiere quelle che si svolgono secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la disciplina dei mercati, delle fiere e del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 04.05.2015, nonché con altro atto deliberativo successivamente adottato.**
Per le occupazioni in occasione di fiere il computo della superficie per la determinazione del canone avviene come previsto per le occupazioni in aree di mercato.

2. Lo spuntista è tenuto al pagamento del canone unico previsto dal presente regolamento.

Il canone applicato è quello relativo all'occupazione di minore metratura – pari a mq. 20 – anche qualora venga assegnato un posteggio di dimensioni maggiori.

3. Il pagamento avviene usando sistemi di pagamento elettronico o altra modalità prevista dalla legge.

4. In caso di mancato pagamento, il posteggio verrà assegnato ad altro spuntista.

Art. 16
Occupazioni del mercatino degli imprenditori agricoli

1. Sono considerate occupazioni in aree di mercatino degli imprenditori agricoli quelle che si svolgono secondo quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei prodotti di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli, approvato con deliberazione consiliare **n. 35 del 30.09.2011 e s.m.i..**
Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, aumentate nella misura del 25 per cento, in ragione della superficie. Il tempo effettivo in cui l'area del mercatino degli imprenditori agricoli è sottratta alla disponibilità della collettività, comprendendo anche le operazioni di sgombero e pulizia, come disposto da apposita segnaletica stradale, è individuato in apposita ordinanza dirigenziale. Tale durata è individuata in ore 7,00.

Articolo 17
Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati, delle fiere e del commercio su aree pubbliche ed al C.d.S.

Articolo 18
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Nelle more della piena attuazione della normativa in materia, il canone potrà essere versato con le consuete modalità previste dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, salvo proroghe disposte dagli organi competenti e debitamente comunicate.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. In materia di versamento del canone si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per quanto compatibili.

Articolo 19
Sanzioni, indennità, accertamenti, riscossione coattiva

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo VI del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 20
Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 21
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.